



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AIELLO, BIANCONI e GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2014

Modifica all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
in materia di esercizio di attività extramuraria da parte di professori
e ricercatori universitari con compiti assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, stabilisce (articolo 5, comma 2) che ai professori e ricercatori universitari «si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. [...] Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca».

L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, statuisce: «Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, [ovvero: "professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture... individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore..."] si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha modificato in parte il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In particolare, l'articolo 2-septies, comma 1, del predetto decreto-legge, recita: «1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di

lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse"». Ne consegue che il dirigente sanitario che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, può esercitare l'attività libero-professionale extramuraria perdendo unicamente i benefici economici compresi nell'indennità di esclusività di rapporto, senza altre penalizzazioni economiche e professionali (possibilità di dirigere strutture semplici o complesse).

Il comma 5 dell'articolo 15 del su citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce inoltre che il dirigente è sottoposto a verifica annuale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo. Ne consegue che il dirigente sanitario del servizio sanitario nazio-

nale che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo ed aspira ad ottenere la conferma dell'incarico o il conferimento di altro incarico di maggior rilievo, rimane totalmente disponibile nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e per lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Vale ricordare, infatti, che l'orario di lavoro del personale dell'area dirigenziale è disciplinato dal combinato disposto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della dirigenza medica. In particolare, l'orario ordinario di lavoro dei dirigenti medici con incarico di direzione di struttura semplice o con incarico di natura professionale è articolato in trentotto ore settimanali secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della medicina medico-veterinaria del 3 novembre 2005. Nel rispetto dell'obbligo contrattuale, l'orario di lavoro settimanale del dirigente si articola in maniera flessibile in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla struttura cui sono preposti e di quelle necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato. I dirigenti assicurano il mantenimento del livello di efficienza dei servizi sanitari e favoriscono lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di *budget* negoziati a livello aziendale nonché quelli di didattica, ricerca e aggiornamento.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, che interviene sul diritto di opzione per l'attività *extramoenia* da parte dei professori o ricercatori universitari con compiti assistenziali ha statuito che il professore ed il ricercatore universitario con compiti assistenziali possono esercitare, a norma del comma 1 dell'articolo 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 2004, l'opzione per

il rapporto non esclusivo senza preclusione, in punto di diritto, della possibilità di dirigere strutture semplici o complesse e di svolgere attività libero-professionale, analogamente a quanto previsto per il dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, il comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sancisce l'incompatibilità fra esercizio di attività libero-professionale e regime di tempo pieno. Pertanto, il professore ed il ricercatore universitario con compiti assistenziali che desiderino esercitare il diritto di opzione per l'attività extramuraria devono, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 9 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, esercitare anche l'opzione per il regime di impegno a tempo definito, «almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico» (di norma entro il 30 aprile dell'anno solare).

A tale proposito, vale ricordare che:

1) il regime di tempo definito comporta, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, una netta riduzione dell'impegno orario annuale (da 1.500 a 750 ore per la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento; da 350 a 250 ore per i compiti didattici e di servizio agli studenti);

2) le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca, come già espresso in premessa (punto 1: cfr. comma 2, articolo 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999). Ne consegue che l'attività assistenziale dei professori e dei ricercatori universitari che abbiano optato per l'attività *extramoenia* dovrà necessariamente ridursi, con grave pregiudizio sulla possibilità di mantenere il livello di efficienza delle attività gestionali e/o professionali correlate all'incarico affidato e del raggiungimento degli obiettivi di *budget* negoziati a livello aziendale, in ultima analisi di poter ottenere

o mantenere l'affidamento dell'incarico di direzione di struttura o professionale;

3) oltre alla penalizzazione professionale, i professori ed i ricercatori universitari che optano per l'attività *extramoenia* subiscono una doppia penalizzazione economica, dovendo rinunciare non solo all'«indennità di esclusività» (come per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale), ma anche all'indennità di tempo pieno universitario;

4) la previsione si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto (si veda da ultimo la sentenza del Consiglio

di Stato n. 1040 del 2012) tutta tesa ad affermare, così come il decreto legislativo n. 517 del 1999, una equiparazione tra le equivalenti categorie del Servizio sanitario nazionale e quelle dei docenti universitari in attività assistenziale.

Per quanto finora espresso, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, determina un'ingiusta ed ingiustificata discriminazione fra professori o ricercatori universitari con compiti assistenziali e dirigenti medici dipendenti del Sistema sanitario nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 9 non si applicano, limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

